



COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Seduta del 30-09-2025
Deliberazione del Consiglio Comunale

Atto n. 55 Seduta del 30-09-2025

OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 31 GENNAIO 2025 N. 53- IMCO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 16:15, nella Civica Residenza e, precisamente, nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in Seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

N	Cognome e Nome	Presenza	N	Cognome e Nome	Presenza
1	ZUCCARINI STEFANO	Assente	14	FRIGERI MARIA	Presente
2	AQUILINI GIAN LUIGI	Assente	15	GALLIGARI GIUSEPPE	Presente
3	BADIALI NICOLA	Presente	16	GAMMAROTA GIORGIO	Presente
4	BARBETTI RITA	Presente	17	GUALDONI VALENTINA	Presente
5	BORTOLETTI MICHELE	Presente	18	MALARIDOTTO MAURO	Assente
6	BRAVI MARIO	Presente	19	MASCIOTTI MAURO	Presente
7	DE FELICIS MARCO	Presente	20	MATTIOLI DIEGO	Presente
8	DI NICOLA BARBARA	Presente	21	PACINI LEONARDO	Presente
9	FANTAUZZI DAVID	Presente	22	PIERMARINI FEDERICA	Presente
10	FELIZIANI TOMMASO	Presente	23	PINNA PIER FRANCESCO	Presente
11	FILENA TIZIANA	Presente	24	POLLI RICCARDO	Presente
12	FLAGIELLO DANIELA	Presente	25	RICCIONI ANGELO	Presente
13	FRANQUILLO MAURA	Presente			

PRESENTI 22 - ASSENTI 3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE AVV. VANIA CECCARANI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE AVV. GIUSEPPE GALLIGARI, che invita il Consiglio all'esame dell'oggetto su riferito e designa come scrutatori i Consiglieri: De Felicis Marco, Riccioni Angelo, Barbetti Rita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 09-09-2025 dal SERVIZIO EDILIZIA CIMITERIALE, SCOLASTICA E SPORTIVA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata;

ATTESO che la proposta è stata esaminata dalla I^a Commissione Consiliare, in data 22/12/2025 e che la stessa ha espresso parere favorevole;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione Economico – Finanziario espresso in data 18/09/2025;

UDITO l'intervento dell'Assessore Marco Cesaro che relaziona in merito al punto posto all'ordine del giorno come da registrazione audio e video della seduta conservata agli atti della Segreteria Generale;

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione il punto posto all'ordine del giorno;

Con il seguente esito della votazione: Consiglieri presenti e votanti n. 22, voti favorevoli n. 13 voti contrari n. 9 (Feliziani Tommaso, Barbetti Rita, Gammarota Giorgio, Masciotti Mauro, Bravi Mario, Franquillo Maura, Frigeri Maria, Fantauzzi David, Mattioli Diego), astenuti n.---, espressi in forma palese e con sistema elettronico di voto;

DELIBERA

1. **Di prendere atto** delle statuizioni in termini di condanna:

- al pagamento a favore di IM.CO Immobiliare Costruzioni S.r.l. con sede in Via Capaldo, 1 – 80128 Napoli, P. Iva 04034580631, della somma di € 10.511,88 ,oltre la rivalutazione monetaria dalla data della domanda 07/11/2005 al saldo ed agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;

- a rifondere alle controparti le spese di giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello in sede di riassunzione e pari ad un ammontare complessivo di € 16.952,06 composto da € 8.476,03 per ciascuna delle due parti comprensivo di rimborso forfettario e accessori di legge come in premessa evidenziato;

traenti titolo dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 53/2025 , emessa in data 30 gennaio 2025 , nel giudizio n. R.G. 287/2022;

2. **Di riconoscere** quali debiti fuori bilancio l'importo complessivo di € 36.957,40 traente titolo dalla sentenza n. 53/2025;

3. **Di dare atto** che la spesa per il riconoscimento del debito fuori bilancio trova copertura finanziaria con allocazione al bilancio 2025-2027, esercizio finanziario 2025 al cap. 721.111, attraverso l'applicazione dell'avanzo disponibile al Bilancio di previsione 2025-2027, come da variazione allegata al presente provvedimento (Allegato A);

4. **Di dare atto** che a seguito della presente variazione, il quadro generale riassuntivo delle

previsioni assestate del Bilancio di Previsione 2025-2027, è evidenziato nell'Allegato B);

5. **Di dare atto** che le suddette variazioni operate nel rispetto del disposto dell'art.175 del D.Lgs. n. 267/2000, garantiscono il mantenimento degli equilibri del bilancio come dimostrato nell'Allegato C);
6. **Di rinviare** a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la conseguenziale liquidazione;
7. **Di demandare** agli uffici competenti al trasmissione della presente deliberazione alla Procura Generale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002;

INFINE, considerata l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione che riporta il seguente esito: Consiglieri Comunali presenti e votanti n. 22, voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 9 (Feliziani Tommaso, Masciotti Mauro, Fantauzzi David, Mattioli Diego, Frigeri Maria, Bravi Mario, Gammarota Giorgio, Barbetti Rita, Franquillo Maura), astenuti---, espressi con sistema palese e con sistema elettronico di voto,

DELIBERA

di rendere il presente atto deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

^^^^

**SERVIZIO EDILIZIA CIMITERIALE, SCOLASTICA E SPORTIVA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO**

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI

Proposta di Atto Consiliare Al Consiglio Comunale

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 59 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 63 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025-2027;
- la deliberazione n. 15 del 16/01/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (.P.E.G.) 2025-2027 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 175 del 28/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027;

PREMESSO CHE

La Corte d'Appello di Perugia con sentenza n.53 del 31.01.2025 resa in sede di riassunzione del giudizio n. R.G. 287/2022 promosso da Comune di Foligno nei confronti Groupama Assicurazioni Spa ed IM.CO. Immobiliare Costruzioni, ha:

- 1) confermato la revoca del decreto ingiuntivo 125/04 già disposto dalla Corte di Appello di Perugia con sent. n. 220/2015 pronunciato in sede di revisione della sentenza di I grado sent. n.118/2011, e condannato il Comune alla restituzione della somma percepita per effetto dell'ingiunzione, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- 2) condannato il Comune di Foligno al pagamento a favore di IM.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.l. della somma di € 10.511,18, oltre la rivalutazione monetaria dalla data della domanda 07/11/2005 al saldo ed agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;
- 3) dichiarato il diritto della IM.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.l. a vedersi restituita la somma pagata per effetto della sentenza di n.118/2011 del Tribunale di Perugia -sez distaccata di Foligno, oltre gli interessi legali dalla data di pagamento al saldo;
- 4) condannato Il Comune di Foligno al rimborso delle spese di lite sostenute dalle controparti Groupama ed IM.CO Immobiliare Costruzioni S.r.l., per i primi due gradi di giudizio, statuite in € 3.000,00 per il primo grado e € 4.000,00 per il secondo, per ciascuna parte , oltre rimborso forfettario e accessori di leggi;
- 5) compensato le spese di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione avuto riguardo che il ricorso presentato dal Comune di Foligno è stato accolto;
- 6) infine condannato l'Ente alla rifusione della somma di € 5.809,00 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge quanto all'appello in riassunzione deciso con la sentenza 53/2025 oggetto del presente riconoscimento;

CONSIDERATO che:

- con D.C.C. n° 55 del 31/07/2019 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 220/2015 della Corte di Appello di Perugia sia relativamente alla sorte che alle spese legali del primo e secondo grado per complessivi € 33.085,12 nelle more dell'impugnazione della sentenza innanzi la Corte di Cassazione.

- con successivi atti di liquidazione, in esecuzione della sentenza 220/2015:

- è stata liquidata la sorte ingiunta e le spese legali per complessivi € 22.871,88 alla Groupama Ass.ni s.p.a (di cui € 10.213,84 per spese legali e € 12.657,44 per sorte ingiunta e maggiorata degli interessi dal pagamento al saldo) in data 02/09/2019;
- sono state liquidate alla IM.CO Immobiliare Costruzioni S.r.l. spese legali per un ammontare di €

10.213,84 versandole direttamente all'Avvocato Parziale procuratore antistatario;

CONSIDERATO altresì che le somme corrisposte in esecuzione della sentenza n. 220/2015 costituiscono adempimento parziale di quanto dovuto dall'Ente a controparte e devono detrarsi dagli importi dovuti per effetto della sentenza n. 53/2025;

ATTESA l'esecutività della sentenza che rende necessario provvedere all'ottemperanza delle statuizioni in essa contenute e per tutto quanto sopra esposto;

VISTA la deliberazione n. 152/2016 della Corte dei conti sez. regionale di Controllo Puglia, in cui è stato affermato che nel caso di sentenza esecutiva di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

DATO ATTO che trattasi di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive, di cui all'art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, relativa ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria dotti di imperatività, e che pertanto la funzione della deliberazione di consiglio comunale è quella di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e non il mezzo mediante il quale riconoscere la legittimità del debito che già stata verificata in sede giurisdizionale;

VISTO che ai sensi degli artt. 37 e 59 del DPR n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro) la sentenza in oggetto è soggetta a registrazione presso l'Agenzia delle entrate, con conseguente obbligo di pagamento dell'imposta di registro da parte del Comune in quanto parte soccombente, non ancora quantificata e stimata in via presuntiva in € 1.000,00, cifra che al momento della quantificazione sarà oggetto di revisione in aumento o andrà a formare economia;

RITENUTO pertanto procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma complessiva di € 36.957,40 comprensiva dell'imposta da corrispondere all'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza, comprensivo sia delle somme residue dovute per effetto della sentenza sia dell'imposta di registro a favore dell'Agenzia delle Entrate come di seguito elencate:

a) € 19.005,34 da corrispondere ad IM.CO Immobiliare Costruzioni S.r.l. così composte:

- € 10.511,88 per risarcimento;
- € 4.414,99 per rivalutazione dalla data della domanda 07/11/2005 al 31/07/2025;
- € 3.984,17 per interessi sul capitale rivalutato;
- € 94,30 per interessi dalla data della rivalutazione della somma dal 01/08/2025 all'effettiva liquidazione del 31/10/2025 ;

b) € 16.952,06 composta da **€ 8.476,03** per spese legali per ciascuna delle controparti e da liquidare all'Avv. Parziale e all'Avv. Bruni ognuna così composta:

- € 5.809,00 onorari di giudizio R.G 287/2022 Corte d'Appello Pg sent. 53/2025;
- € 871,35 rimborso forfettario 15% onorari;
- € 267,21 contributo 4% cassa Avv;
- € 1.528,46 per iva 22% sul totale imponibile (da valutare al momento della liquidazione e che in caso contrario costituirà economia);

c) € 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle entrate per imposta di registrazione della sentenza 53/2025 ai sensi degli artt. 37 e 59 del DPR n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro), cifra che al momento della quantificazione sarà oggetto di revisione in aumento o andrà a formare economia;

DATO ATTO che l'importo complessivo di € 36.957,40, comprensivo di interessi e rivalutazione

come in motivazione, trova la necessaria copertura finanziaria nell'esercizio 2025 attraverso l'applicazione dell'avanzo disponibile al Bilancio di previsione 2025-2027, come da variazione allegata al presente provvedimento (Allegato A);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

si propone quanto segue:

2. Di prendere atto delle statuizioni in termini di condanna:

- al pagamento a favore di IM.CO Immobiliare Costruzioni S.r.l. con sede in Via Capaldo, 1 – 80128 Napoli, P. Iva 04034580631, della somma di € 10.511,88 ,oltre la rivalutazione monetaria dalla data della domanda 07/11/2005 al saldo ed agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;

- a rifondere alle controparti le spese di giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello in sede di riassunzione e pari ad un ammontare complessivo di € 16.952,06 composto da € 8.476,03 per ciascuna delle due parti comprensivo di rimborso forfettario e accessori di legge come in premessa evidenziato;

traenti titolo dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 53/2025 , emessa in data 30 gennaio 2025 , nel giudizio n. R.G. 287/2022;

2. **Di riconoscere** quali debiti fuori bilancio l'importo complessivo di € 36.957,40 traente titolo dalla sentenza n. 53/2025;

3. **Di dare atto** che la spesa per il riconoscimento del debito fuori bilancio trova copertura finanziaria con allocazione al bilancio 2025-2027, esercizio finanziario 2025 al cap. 721.111, attraverso l'applicazione dell'avanzo disponibile al Bilancio di previsione 2025-2027, come da variazione allegata al presente provvedimento (Allegato A);

4. **Di dare atto** che a seguito della presente variazione, il quadro generale riassuntivo delle previsioni assestate del Bilancio di Previsione 2025-2027, è evidenziato nell'Allegato B);

5. **Di dare atto** che le suddette variazioni operate nel rispetto del disposto dell'art.175 del D.Lgs. n. 267/2000, garantiscono il mantenimento degli equilibri del bilancio come dimostrato nell'Allegato C);

6. **Di rinviare** a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la conseguenziale liquidazione;

7. **Di demandare** agli uffici competenti al trasmissione della presente deliberazione alla Procura Generale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002;

8. **Infine**, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

09-09-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROBERTO RIGHI

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 31
GENNAIO 2025 N. 53- IMCO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 05-09-2025

**AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
SCOLASTICI**
FRANCESCO MARIA CASTELLANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 31
GENNAIO 2025 N. 53- IMCO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 10-09-2025

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI
MICHELA MARCHI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
AVV. GIUSEPPE GALLIGARI

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. VANIA CECCARANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 31
GENNAIO 2025 N. 53- IMCO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 05-09-2025

**AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
SCOLASTICI
FRANCESCO MARIA CASTELLANI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 31
GENNAIO 2025 N. 53- IMCO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 10-09-2025

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI
MICHELA MARCHI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

N. R.G. 287/2022

Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Claudia Matteini	Presidente
Dott. Simone Salcerini	Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al Nr. 287/2022 R.G. promossa da

Comune di Foligno, in persona del suo Sindaco pro tempore, C.F. 00166560540, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Orestano e Salvatore Prestipino, elettivamente domiciliato presso gli Uffici del Servizio Advocatura del Comune di Foligno in Foligno, Piazza della Repubblica n.10, in forza di procura speciale posta su foglio separato all'atto di citazione in riassunzione;

=Appellante in riassunzione=

nei confronti di

Groupama Assicurazioni S.p.a., già Nuova Tirrena Spa, in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore, C.F. 00411140585, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Bruni come da procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica;

pagina 1 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edca31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2431817ab3af9a9fd148579e2cc6e42



Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

=Appellata in riassunzione=

Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

e

IM.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, via G. Capaldo n.1, P. Iva 04034580631, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Patrizio Parziale, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;

=Appellata in riassunzione=

OGGETTO: appalto di opere pubbliche

CONCLUSIONI:

Per parte appellante in riassunzione come da note scritte dell'8.5.2024;

Per le parti appellate in riassunzione: IM.CO. come alle note scritte dell'11.10.23;

Groupama come alla comparsa di costituzione e risposta.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

A seguito di ricorso monitorio proposto dal Comune di Foligno il Tribunale di Perugia-sez. Distaccata di Foligno emetteva in data 1.4.2004 il decreto ingiuntivo n.125/04 nei confronti della Compagnia Nuova Tirrena Spa (oggi Groupama Spa) per l'importo di €.9.916,00 oltre interessi e spese della procedura liquidate in €.795,69.

Esponeva l'ente territoriale ricorrente di aver stipulato l'1.4.2003 con IM.CO. Immobiliare Costruzioni Srl (di seguito IM.CO.) il contratto di appalto n. rep. 23143 avente ad oggetto lavori di ampliamento e rifacimento del cimitero di Cancellara, per l'importo complessivo di €.161.473,00 oltre Iva, e che il contratto di appalto in questione -assistito da polizza fideiussoria n.00787423 del 20.2.2003- era stato risolto con determina dirigenziale n.1193 del 26.08.2003 per inadempimento della appaltatrice.

pagina 2 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edcc31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2431817ab3a19a9d148579e2cc6e42



Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

Ciò posto il Comune di Foligno -al fine di ottenere l'incameramento della cauzione- ingiungeva alla compagnia assicurativa di pagare la somma corrispondente a quanto previsto nella polizza fideiussoria.

Con atto di citazione notificato l'11.6.2024 la Nuova Tirrena Spa proponeva opposizione avverso il menzionato decreto ingiuntivo e, contestualmente, conveniva in giudizio la IM. CO. per sentirla eventualmente condannare a garantire e manlevare l'opponente da qualsiasi somma fosse stata condannata a pagare all'esito del giudizio.

Successivamente, con atto di citazione notificato il 7.11.2005, la IM.CO. (già chiamata in garanzia nell'opposizione a D.I. proposta da Nuova Tirrena Spa) conveniva in giudizio il Comune di Foligno per sentir accertare la responsabilità dell'ente territoriale per la violazione degli artt. 130 e 131 del DPR n.554/1999 (per non aver rimosso tempestivamente gli impedimenti ostativi alla consegna dei lavori), nonché dichiarare l'illegittimità della risoluzione in danno del contratto di appalto stipulato *inter partes*, con condanna del convenuto al pagamento di tutti i danni subiti a causa della (ritenuta) illegittima risoluzione del contratto di appalto.

Con ordinanza riservata del 2-22.04.05 il Tribunale di Perugia concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; successivamente disponeva la riunione delle due cause per connessione oggettiva e soggettiva.

Istruite le cause riunite sulla base della documentazione prodotta ed i testimoni escussi, il Tribunale di Perugia – sez. distaccata di Foligno, con sentenza n.118/2011, rigettava la domanda di opposizione a D.I. proposta da Nuova Tirrena Spa e condannava IM.CO. alla restituzione alla società assicuratrice della somma ingiunta di €9.616,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Foligno.

Avverso tale sentenza interponeva appello IM.CO. sostenendo che il giudice di prime cure avesse erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, tenuto conto che il verbale

pagina 3 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edce31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2431817ab3a19a9d148579e2cc6e42



Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

redatto tra le parti a norma dell'art. 71 comma 3 del DPR n. 554/1999 doveva essere
Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

considerato sostanzialmente negativo e che la risoluzione in danno del contratto di appalto era da considerarsi illegittima.

In conformità di quanto dedotto l'appellante chiedeva che, previa riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata illegittima la risoluzione del contratto di appalto adottata dal Comune di Foligno, con condanna dell'ente territoriale al pagamento di tutti i danni subiti -stimati nella complessiva somma di €132.388,07- e conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna alla restituzione della cauzione versata nelle more del giudizio da IM.CO. Srl.

Radicatosi il contraddittorio, il Comune di Foligno resisteva all'impugnazione deducendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza dell'appello, quindi chiedeva la conferma della sentenza appellata e del decreto ingiuntivo opposto, con condanna delle altre parti al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio anche Groupama Spa (già Nuova Tirrena Spa) che chiedeva l'accoglimento dell'appello proposto da IM.CO. – dato l'inadempimento del Comune di Foligno ed il regolare recesso di IM.CO. – e in via incidentale, tenuto conto dell'*exceptio doli* formulata da Nuova Tirrena Spa, chiedeva fosse dichiarato il dolo del Comune di Foligno nell'escussione della garanzia; in ogni caso la compagnia assicurativa appellata chiedeva la conferma della sentenza gravata sul punto relativo alla domanda di manleva accolta nei confronti di IM.CO. per la somma di €9.616,00 oltre interessi.

Con sentenza n.220/2015 la Corte di Appello di Perugia, ritenuto che *"il sedicente verbale formato ex art. 71 terzo comma del DPR...non dava atto dell'esistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori"*, dichiarava la nullità del contratto pubblico d'appalto ed infondata la domanda del Comune, *"non essendo*

pagina 4 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edca31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 243181f7ab3a19a9d148579e2cc6e42



Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

configurabile l'inadempimento di un contratto nullo". Viceversa riteneva illegittima la
Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

risoluzione del contratto adottata dal Comune e lo condannava al risarcimento del danno

"da perdita di chance" liquidato equitativamente nella misura di € 10.000,00.

La sentenza dell'intestata corte territoriale n.220/2015 veniva ricorsa per cassazione dal Comune di Foligno per tre motivi di ricorso e segnatamente: 1. per violazione del combinato disposto dell'art. 71, 3° comma d.p.r. n.554/1999 e degli artt. 1418 e 1419 c.c., in connessione con la violazione degli artt. 1362, 1363 1366 e 1367 cod. civile; 2. per violazione dell'art. 71, 3° comma d.p.r. n.554/1999 e degli artt. 1418 e 1421 c.c. in relazione alla rilevabilità della nullità derivante dalla violazione del predetto art.71, 3° comma (in quanto la norma è posta a tutela della parte committente e la protegge dal rischio di eventi non prevedibili); 3. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2056 c.c. in relazione alla regola generale di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e alla specifica violazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. (nella statuizione di riconoscimento del danno asseritamente subito dalla IM.CO. per effetto della risoluzione del contratto adottata dal Comune di Foligno).

Resistevano con controricorso le altre parti.

Con ordinanza n.3062/2022 la prima sezione civile della Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dal Comune di Foligno, cassava la sentenza n.220/2015 dell'intestata Corte territoriale rilevando che la pronuncia impugnata risultava errata in diritto, dal momento che l'art. 71 comma 3 del d.p.r. n.554/1999 ha carattere imperativo quanto alla conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sulla formulazione dell'offerta e sull'esecuzione dell'opera, sicché la società appaltatrice avrebbe potuto non firmare il verbale (sottraendosi poi alla stipulazione del contratto), ma la sottoscrizione comportava il riconoscimento che non sussistevano ostacoli all'esecuzione dei lavori.

pagina 5 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31cc1174a0c129edce31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24318117ab3a19a9fd148579e2cc6e42



Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

Ciò posto la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbiti gli altri motivi e rinviava la causa all'intestata Corte in diversa composizione.

Con atto di citazione datato 27.4.2022 il Comune di Foligno riassumeva il giudizio e così concludeva: - in relazione al giudizio n.9696/2004 del Tribunale, chiedeva fosse respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo e dichiarata inammissibile/infondata l'*exceptio doli* proposta dalla Nuova Tirrena (poi Groupama Spa), con conseguente conferma del D.I. opposto e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per temerarietà della lite; - in relazione al giudizio n.9865/2005 Trib. Perugia, chiedeva respingersi tutte le domande proposte dalla IM.CO. in quanto inammissibili o infondate in fatto ed in diritto; - concludeva comunque per la condanna delle altre parti al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Resisteva alla riassunzione Groupama Assicurazioni Spa che innanzitutto eccepiva la formazione di un giudicato interno in punto di illegittimità della risoluzione disposta dal Comune ex art. 129 del d.p.r. n.554/1999 (cioè la risoluzione operata dalla stazione appaltante per mancata consegna dei lavori per fatto dell'appaltatore) ed in via subordinata rilevava l'infondatezza delle argomentazioni svolte dal Comune; in conformità di quanto sostenuto la compagnia assicuratrice chiedeva che fosse accertato il giudicato interno in punto di illegittimità della risoluzione disposta dal Comune ex art. 129 del d.p.r. n.554/1999 e che, in riforma della sentenza n.118/2001 del Tribunale di Perugia, fosse accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannato il Comune di Foligno alla restituzione della somma di €.12.657,44 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio.

Si costituiva in giudizio pure IM.CO. che, in via preliminare, eccepiva a sua volta la formazione di un giudicato interno in punto di illegittimità della risoluzione disposta dal Comune di Foligno e, nel merito, deduceva l'inadempimento dell'ente territoriale

pagina 6 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edce31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24318117ab3a9a9d148579e2cc6e42



Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

rispetto alle obbligazioni assunte; assumeva inoltre di aver tenuto un corretto comportamento contrattuale e di aver legittimamente rifiutato la consegna dei lavori.

Concludeva pertanto perché fosse riformata la sentenza n.118/2011 del Tribunale di Perugia, dichiarata illegittima la risoluzione del contratto adottata dal Comune di Foligno, accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannata l'Amministrazione comunale a risarcire tutti i danni cagionati ad IM.CO., previa rettifica della comunicazione effettuata all'Osservatorio per i LL.PP., e con condanna alla restituzione della cauzione versata e rimborso delle spese di lite.

La causa veniva assegnata in decisione all'esito dell'udienza del 9.5.2024, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1)

Rileva innanzitutto questa Corte che il giudizio di rinvio è “predeterminato” o “chiuso”, nel senso che è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni, così come prospettare nuove tesi difensive (intese nell'ampio senso di qualunque attività assertiva o probatoria) e formulare nuove deduzioni (cfr. *ex multis* Cass. 14/12633; Cass. 13/8225; Cass. 07/7500), data l'esigenza di realizzare l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio (Cass. SS.UU. n.9069/2003).

Logica conseguenza degli esposti principi è che nel caso di specie debba escludersi la nullità del contratto di appalto in contestazione per violazione dell'art.71 c.3 del d.p.r. 554/1999, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza n.220/2015, visto che la citata ordinanza Corte Cass. n.3062/22 ha statuito che la sottoscrizione del verbale di cui al terzo comma dell'art.71 del d.p.r. n.554/1999 equivaleva a riconoscere che non ci fossero ostacoli all'esecuzione dei lavori.

pagina 7 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edcc31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2431817ab3af9a9fd148579e2cc6e42



Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

2)

Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

Posta tale doverosa premessa occorre osservare che la sentenza cassata aveva ritenuto nullo il contratto pubblico d'appalto in discorso e, di conseguenza, *"non configurabile l'inadempimento di un contratto nullo"* (cfr. pag.3 della sent. n.220/15).

Oltre a ciò, la Corte territoriale aveva dichiarato *"l'illegittima risoluzione del contratto adottata dal Comune ai sensi dell'art. 129, comma settimo, del Regolamento d'esecuzione dei LL.PP."* (ibidem), senza considerare che un contratto nullo non produce effetti e non può essere risolto, né legittimamente né illegittimamente.

In altri termini, se non è ipotizzabile l'inadempimento di un contratto nullo non è nemmeno configurabile la sua risoluzione, visto che il contratto nullo è privo di effetti giuridici sin dall'origine.

Sostengono le parti convenute in riassunzione che tale statuizione non sarebbe stata riformata e che, pertanto, risulterebbe "coperta" dal giudicato interno.

Orbene, se è vero che il giudice della riassunzione è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto non osservato dalla sentenza cassata ed a tutte le statuizioni conseguenti, è anche vero che le statuizioni – seppure erronee – indipendenti dalla violazione di diritto riscontrata dovrebbero ritenersi passate in giudicato.

A tal uopo è però il caso di rilevare che il terzo motivo di ricorso per cassazione – ritenuto assorbito (cfr. pag.10 dell'Ordinanza della Suprema Corte n.3062/2022) – aveva ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 (responsabilità del debitore), 2043 e 2056 c.c. in relazione alla regola generale di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e alla specifica violazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civile.

In buona sostanza con il terzo motivo di ricorso il Comune di Foligno aveva contestato non solo l'ammontare del danno liquidato in via equitativa alla IM.CO. S.r.l. ma anche

pagina 8 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edce31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24318117ab3a19a9d148579c2cc6e42



Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

l'affermata "violazione delle regole sulla necessaria verifica del nesso causale",
Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

laddove il ricorrente per cassazione aveva evidenziato una contraddizione nella sentenza

n.220/2015, che da un lato aveva dato atto che la nullità del contratto era *"ascrivibile ad entrambe le parti"* (cfr. pag.3), ma poi aveva rilevato che IM.CO. aveva diritto ad essere risarcita del danno subito *"per l'illegittima risoluzione del contratto adottata dal Comune"*, sostanzialmente ignorando che la condotta di IM.CO. fosse stata ritenuta anch'essa censurabile per aver dato causa alla rilevata nullità.

Sostengono IM.CO. e Groupama Assicurazioni che in ordine alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto si sarebbe formato il giudicato interno, visto che secondo la Cassazione il Comune avrebbe dovuto dar corso agli interventi di "diserbamento" e "ricarica delle zone esterne al cimitero" prima della consegna dei lavori e che tali interventi non erano stati effettuati.

Osserva per contro questo Collegio che le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate (Cass. Ord. n.37270 del 20.12.2022).

Al riguardo è poi il caso di rilevare che l'esigenza di tutela richiesta col terzo motivo di ricorso -ritenuto assorbito- permaneva nonostante la decisione sulla domanda (considerata) assorbente; quindi l'onere di vagliare il tema del nesso causale in relazione alla risoluzione in danno permane, dato che l'assorbimento "improprio" richiede che la decisione resa escluda la necessità di provvedere sulle altre questioni, cosa che non è dato riscontrare nel caso in esame.

3)

pagina 9 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edce31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24318117ab3a9a9d148579e2cc6e42

Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

La citata ordinanza della Suprema Corte n.3062/2022 ha ritenuto che la Corte territoriale
Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

abbia errato in diritto laddove non ha considerato che la sottoscrizione del verbale di cui al terzo comma dell'art. 71 equivallesse a riconoscere che *non erano sopravvenuti ostacoli all'esecuzione dei lavori* (pag.9).

Esclusa quindi la nullità del contratto di appalto per contrarietà con il terzo comma dell'art. 71, la Corte di Cassazione ha peraltro precisato che il Comune avrebbe dovuto dar corso, antecedentemente alla consegna dei lavori, all'intervento – *“evidentemente reputato non ostativo, sebbene certamente posto a suo carico”* – di diserbamento e di ricarica delle zone esterne al cimitero.

Il Tribunale di Perugia aveva in proposito affermato che *“le condizioni dei luoghi, oggetto di appalto, non erano tali da impedire l'inizio dei lavori”* e che esse erano *“note”* alla IM.CO. (cfr. pag. 4 della sentenza n.118/2011), ma il dato incontrovertibile è che il verbale redatto dalle parti prevedeva espressamente la realizzazione di opere preventive alla consegna dei lavori da parte del Comune di Foligno.

Sostiene la difesa dell'ente territoriale che gli interventi di cui si discute non fossero ostativi all'esecuzione dei lavori e dunque l'impresa appaltatrice avrebbe *“immotivatamente”* e ingiustificatamente rifiutato l'esecuzione degli stessi (cfr. pag.9 del ricorso in riassunzione).

La tesi del Comune non coglie nel segno.

L'affermata validità del verbale di cui al terzo comma dell'art. 71 del d.p.r. n.554/1999 esigeva che il Comune di Foligno adempisse agli obblighi ivi previsti e che, pacificamente, ha poi disatteso.

Ove occorrer possa si consideri che la *“ricarica delle zone esterne al cimitero”* avrebbe dovuto consistere nell'apporto di materiali inerti che, una volta compattati, avrebbero poi impedito lo sprofondamento di mezzi pesanti e dei macchinari da utilizzare per le

pagina 10 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edce31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 243181f7ab3af9a9fd148579e2cc6e42



Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

palificazioni, quindi si trattava di un'operazione che, seppure non complessa, era necessaria per la cantierabilità dell'area.

Ritiene pertanto questa Corte che la mancata consegna dei lavori non sia dipesa da un rifiuto ingiustificato di IM.CO., quanto piuttosto dal fatto che la stazione appaltante non abbia dato corso agli interventi che si era obbligata ad eseguire con la sottoscrizione del detto verbale e che non erano affatto superflui.

Ciò posto e siccome tali interventi dovevano necessariamente precedere l'avvio dei lavori, la condotta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte era del Comune e non di IM.CO., con la conseguenza che il rifiuto di prendere in consegna il cantiere non dovesse considerarsi ingiustificato e contrario a buona fede, anche in base a quanto recita l'art. 131 c.2 del dpr n.554/1999 (*"se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo non si procede alla consegna, e il d.l. ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate..."*).

Da quanto esposto consegue che la risoluzione del contratto sia ascrivibile alla condotta del Comune, che non aveva dato corso alle opere che si era obbligata ad eseguire (precedentemente all'inizio dei lavori di appalto).

4)

Dal venir meno della legittimità della risoluzione del contratto adottata dal Comune di Foligno ai sensi dell'art. 129 c.7 del d.p.r. n.544/1999 deriva, come ovvia conseguenza, l'inesistenza della sua pretesa creditoria, azionata col ricorso monitorio.

Sostiene l'ente territoriale che la presenza di piante di ulivo e di vegetazione in genere fosse preesistente alla stipula dell'offerta presentata in sede di gara e che, comunque, IM.CO. aveva dichiarato di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e dello

pagina 11 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edce31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24318117ab3af9a9fd148579e2cc6e42



Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

stato dei luoghi, quindi il rifiuto di prendere in consegna il cantiere fosse pretestuoso, vieppiù considerando che l'Amministrazione comunale aveva fatto rimuovere vari alberi di olivo al fine di permettere un agevole accesso al cantiere. Inoltre che fosse possibile operare è comprovato dal fatto che l'azienda che poi aveva effettuato i lavori, vale a dire ASEI S.r.l. (che era succeduta ad IM.CO.), non aveva richiesto ulteriori interventi al Comune.

Nondimeno ritiene questa Corte che il tema dirimente non sia rappresentato dal fatto che fosse astrattamente possibile eseguire i lavori senza gli interventi indicati nel citato verbale redatto ex art. 73, quanto la circostanza che l'Amministrazione comunale si fosse in concreto obbligata alla sistemazione del terreno prima della presa in consegna del cantiere e che alla seconda convocazione del giorno 26.6.2003 il D.L. avesse preso atto dei rilievi dell'impresa che erano coerenti con lo stato dei luoghi.

In definitiva l'Amministrazione comunale si era sottratta agli obblighi che aveva assunto, quindi la risoluzione in danno del contratto di appalto risultava illegittima, vieppiù considerando che, a fronte di riscontrate differenze fra le condizioni dei luoghi ed il progetto esecutivo, il Comune non avrebbe dovuto procedere direttamente alla risoluzione del contratto d'appalto.

Da quanto esposto deriva che la pretesa creditoria azionata dal Comune di Foligno col procedimento di ingiunzione (consistente nell'incameramento della cauzione) fosse infondata e che, pertanto, sia da accogliere l'opposizione al D.I. n.125/04 proposta da Groupama Spa.

5)

L'inadempimento degli obblighi indicati al punto che precede, pattuiti col verbale di cui all'art. 71 c.3° del d.p.r. n.554/1999, comporta l'illegittimità della risoluzione del

pagina 12 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edce31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 243181f7ab3af9a9fd148579e2cc6e42



Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Report n. 96/2025 del 14/02/2025

contratto adottata dal Comune di Foligno ai sensi dell'art. 129 c.7 del d.p.r. n.544/1999,
Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

come chiarito ai punti che precedono.

Ciò posto IM.CO. ha chiesto il risarcimento dei danni che sarebbero derivati da tale illegittima risoluzione del contratto, danni che l'impresa ha indicato negli utili stimati dall'esecuzione del contratto (e persi), nelle spese di gara e nella perdita di gare d'appalto (pubbliche) derivanti dall'intervenuta annotazione sul Casellario Informatico.

Osserva in proposito questa Corte che in ordine alle spese di gara, pari ad €2.438,23 (cfr. pag.28 della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione), non vi sono contestazioni di sorta, quindi possono essere riconosciute come danno emergente.

Quanto agli utili attesi, che IM.CO. indica nel 10% del prezzo di aggiudicazione, occorre rilevare che l'appalto, a causa dell'aumento dei prezzi intervenuto tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, risultava essere diventato poco remunerativo, ragione per cui il Tribunale di Perugia, con affermazione mai smentita nel corso del giudizio, aveva ritenuto che l'appaltatrice avesse perso interesse allo svolgimento dei lavori aggiudicatisi con l'appalto in oggetto (cfr. pag. 5 della sent. n.118/2011).

In base al menzionato rialzo dei prezzi è lecito opinare che l'utile netto ricavabile fosse ben inferiore a quello inizialmente preventivato, quindi è legittimo ipotizzare che l'impresa avrebbe potuto ricavare dall'appalto risolto un utile -dimezzato- del 5% sull'importo complessivo di €161.473,00, vale a dire €8.073,65, che costituisce la metà di quanto astrattamente preventivato.

Dal che deriva che gli utili derivanti dall'esecuzione del contratto, perduti a causa dell'illegittima risoluzione dello stesso, possano ragionevolmente determinarsi in €8.073,65 alla data del 2003.

Infine va esaminato il tema delle prospettate perdite delle gare di appalto derivanti dall'illegittima segnalazione della risoluzione del contratto.

pagina 13 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edcc31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2431817ab3af9a9fd148579e2cc6e42

Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

Sostiene IM.CO. che l'informativa che il Comune di Foligno aveva trasmesso
all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. il 29.9.2003 avrebbe reso "praticamente

Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

impossibile" la partecipazione a successive gare di appalto, non essendo la ditta più in grado di rendere la "dichiarazione positiva" prevista dalle disposizioni di legge in materia (cfr. pag.25 della comparsa di risposta).

La difesa dell'ente territoriale ha ammesso che era intervenuta l'annotazione sul Casellario Informatico, ma ha altresì eccepito che IM.CO aveva ottenuto ulteriori categorie di qualificazione dell'attestazione SOA (che consente l'accesso ad appalti della P.A.) addirittura nel 2004, quindi successivamente alla citata informativa.

Inoltre l'esclusione dalla gara per esistenza di un "errore grave" in precedenti esecuzioni di lavori pubblici (art. 17 lett. "i" del DPR n.34/2000) costituisce una facoltà e non un onere per le stazioni appaltanti.

In ogni caso non risulta che, a seguito della citata annotazione sul Casellario Informatico, sia avvenuto un calo del fatturato determinato dall'informativa inoltrata dal Comune di Foligno, sicché sotto tale profilo la richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento.

6)

Dalle considerazioni che precedono deriva, in ultimo, che tutte le altre domande formulate dalle parti (exceptio doli rispetto alla condotta del Comune di Foligno, incameramento della cauzione, azione risarcitoria ex art. 96 cpc proposta dal Comune) devono ritenersi assorbite.

Per tutte le argomentazioni sopra esposte la Corte adita:

pagina 14 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edce31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2431817ab3af9a9fd148579e2cc6e42



Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

- accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Groupama Spa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.125/04, condannando l'ente territoriale alla restituzione della somma percepita per effetto dell'ingiunzione oltre agli interessi legali decorrenti dal pagamento al saldo;
- condanna il Comune di Foligno al pagamento a favore di IM.CO. Immobiliare Costruzioni Srl della somma di €.10.511,88 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda (7.11.2005) al saldo ed agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;
- ordina al Comune di Foligno di rettificare la comunicazione effettuata all'osservatorio per i LL.PP. riguardante IM.CO. S.r.l.;
- dichiara il diritto della IM.CO. Immobiliare S.r.l. a vedersi restituire la somma pagata per effetto della sentenza n.118/2011 Tribunale di Perugia – sez. distaccata di Foligno, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- rigetta ogni altra domanda.

Le spese di lite del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione debbono dichiararsi compensate, avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato accolto.

Viceversa il Comune di Foligno va condannato al rimborso delle spese di lite sostenute dalle controparti negli altri gradi di giudizio in base al principio della soccombenza (art.91 cpc), spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, *contrariis reiectis* così provvede:

- accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Groupama Spa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.125/04, condannando l'ente territoriale alla

pagina 15 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edcc31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2431817ab3a19a9d148579e2cc6e42



Sentenza n. 53/2025 pubbl. il 31/01/2025

RG n. 287/2022

Repert. n. 96/2025 del 14/02/2025

restituzione della somma percepita per effetto dell'ingiunzione, oltre agli interessi legali
decorrenti dal pagamento al saldo;

Sentenza n. cronol. 166/2025 del 31/01/2025

- condanna il Comune di Foligno al pagamento a favore di IM.CO. Immobiliare Costruzioni Srl della somma di €10.511,88 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda (7.11.2005) al saldo ed agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;
- ordina al Comune di Foligno di rettificare la comunicazione effettuata all'osservatorio per i LL.PP. riguardante IM.CO. S.r.l.;
- dichiara il diritto della IM.CO. Immobiliare S.r.l. a vedersi restituire la somma pagata per effetto della sentenza n.118/2011 Tribunale di Perugia – sez. distaccata di Foligno, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di cassazione;
- condanna il Comune di Foligno, in persona del suo Sindaco pro tempore, al pagamento a favore di IM.CO. S.r.l. e di Groupama Assicurazioni Spa delle spese di lite degli altri gradi di giudizio che liquida, per ciascuna parte: - quanto al primo grado di giudizio in €3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; - quanto al secondo grado di giudizio in €4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; - quanto al presente grado di appello, in €5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Perugia, lì 30 gennaio 2025

Il Presidente

(dott. Claudia Matteini)

Il Consigliere relatore

(Dott. Simone Salcerini)

pagina 16 di 16

Firmato Da: SALCERINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 543c695aa31ce1174a0c129edcc31301
Firmato Da: MATTEINI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2431817ab3a19a9d148579e2cc6e42



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Fabrizio Bruni - C.F. BRNFRZ61M12H501F iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Roma, ai sensi e per gli effetti della L. 53/94, quale difensore delle parti GROUPAMA ASS NI SPA - C.F. 00411140585, GROUPAMA ASS. NI SPA - C.F. 00411140585

NOTIFICO

l'allegato atto/i:

- 1) Copia informatica da fascicolo - Sentenza n. 53-2025.pdf - Descrizione: Sentenza n. 53-2025
- 2) Originale informatico - diffida 24.6.2025.pdf - Descrizione: diffida 24.6.2025

A

- Comune di Foligno (C.F. 00166560540) all'indirizzo di posta elettronica 'comune.foligno@postacert.umbria.it' estratto dal seguente pubblico elenco: IPA (Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi)

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente davanti al CORTE D'APPELLO - PERUGIA, R.G. 287/2022.

ATTESTO

che l'atto notificato

Sentenza n. 53-2025.pdf - Sentenza n. 53-2025

è copia informatica conforme all'atto presente nel fascicolo informatico del procedimento pendente innanzi a CORTE D'APPELLO - PERUGIA, R.G. 287/2022 dal quale è estratta

ROMA, 24/06/2025

Firmato digitalmente da
Avv. Fabrizio Bruni

ALLEGATO A)
Variazione di bilancio

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Utilizzo Avanzo Amministrazione Spese Correnti	6.015.960,54	36.957,40	6.052.917,94
	TOTALE	6.015.960,54	36.957,40	6.052.917,94

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	3.331.683,91	36.957,40	3.368.641,31
	TOTALE	3.331.683,91	36.957,40	3.368.641,31

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2025
Maggiori entrate (Allegato A/1)	36.957,40
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	36.957,40
Maggiori spese (Allegato A/3)	36.957,40
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	36.957,40

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	3.616.021,49	36.957,40	3.652.978,89
	TOTALE	3.616.021,49	36.957,40	3.652.978,89

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2025
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	36.957,40
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	36.957,40

ALLEGATO B)

Quadro generale riassuntivo

COMUNE DI FOLIGNO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025, 2026, 2027

Provvisorie Gruppo (1)

ENTRATE	CASSA 2025	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2025	COMPETENZA		
		2025	2026	2027			2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	19.539.430,91								
Utilizzo avanzo di amministrazione		8.858.079,93	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		8.114.997,36	579.514,43	8.000,00					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	46.030.077,60	41.150.276,51	41.017.973,29	41.017.106,78	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	77.953.174,74	70.087.674,20	60.255.851,89	57.825.699,54
							579.514,43	8.000,00	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	14.020.865,55	8.812.575,61	6.740.799,87	6.420.441,42					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14.788.660,75	12.606.554,83	12.097.846,20	10.770.703,50					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	75.770.161,71	64.463.343,64	8.001.000,00	3.391.000,00	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	79.384.010,25	73.294.774,71	7.524.500,00	3.106.708,94
							-	-	-
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	860.711,74	-	-		Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
							-	-	-
Totale entrate finali	151.470.477,35	127.032.750,59	67.857.619,36	61.599.251,70	Totale spese finali	157.337.184,99	143.382.448,91	67.780.351,89	60.932.408,48
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	25.224,78	-	-	-	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	623.378,97	623.378,97	656.781,90	674.843,22
							-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/ CASSIERE	22.827.979,22	22.827.979,22	22.827.979,22	22.827.979,22	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	22.827.979,22	22.827.979,22	22.827.979,22	22.827.979,22
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	64.378.585,19	63.889.958,44	63.629.958,44	63.629.958,44	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	65.625.910,08	63.889.958,44	63.629.958,44	63.629.958,44
Totale titoli	238.702.266,54	213.750.688,25	154.315.557,02	148.057.189,36	Totale titoli	246.414.453,26	230.723.765,54	154.895.071,45	148.065.189,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	258.241.697,45	230.723.765,54	154.895.071,45	148.065.189,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	246.414.453,26	230.723.765,54	154.895.071,45	148.065.189,36
Fondo di cassa finale presunto	11.827.244,19								

ALLEGATO C)
Equilibri di bilancio

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri di Bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		19.539.430,91		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	1.795.228,28	579.514,43	8.000,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	62.569.406,95	59.856.619,36	58.208.251,70
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	70.087.674,20	60.255.851,89	57.825.699,54
- di cui fondo pluriennale vincolato		579.514,43	8.000,00	-
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		5.832.285,51	5.958.046,54	5.465.009,51
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (****)	(-)	-	-	-
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	623.378,97	656.781,90	674.843,22
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)		-6.346.417,94	-476.500,00	-284.291,06
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(**)	(+)	6.052.917,94	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	550.000,00	550.000,00	550.000,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	23.500,00	23.500,00	215.708,94
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		233.000,00	50.000,00	50.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	2.805.161,99		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	6.319.769,08	-	-
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	-	-	-
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	64.463.343,64	8.001.000,00	3.391.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	550.000,00	550.000,00	550.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	23.500,00	23.500,00	215.708,94
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri di Bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2025	2026	2027
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato di spesa	(-)	73.294.774,71	7.524.500,00	3.106.708,94
		-	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie (*****) - di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	-	-	-
		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (*****) - di cui fondo pluriennale vincolato	(+)	-	-	-
		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-233.000,00	-50.000,00	-50.000,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	-	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	-	-	-
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)	-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (*****) - di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	-	-	-
		-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (*****) - di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	-	-	-
		-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie (*****) - di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	-	-	-
		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W=O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		233.000,00	50.000,00	50.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	2.170.788,99		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-1.937.788,99	50.000,00	50.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri di Bilancio

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(****) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

(*****) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.